

N. R.G. 1586/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

II SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente

dott. Giampiero Fiore Consigliere

dott.ssa Bianca Maria Gaudio Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1586/2017 promossa da:

MINISTERO DELL'INTERNO

Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna

contro:

Avv. Cinzia Brandalise

con l'intervento del **Procuratore Generale**

In punto a: protezione internazionale

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa in data 12.5.2017 nella causa iscritta al r.g. n. 14324/2016, il Tribunale di Bologna, rigettata la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, in accoglimento della domanda subordinata, ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria in capo a _____ (nato in Pakistan il giorno _____, che ne ha fatto richiesta con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 25/2008 avverso la decisione con cui la Commissione Territoriale di Bologna sezione Forli-Cesena gli negò, sotto ogni forma, la richiesta protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso la citata ordinanza, affidandolo a due motivi e chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto delle domande del ricorrente.

Si è costituito lo straniero chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Procuratore Generale è intervenuto concludendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

La causa è stata posta in decisione all'udienza del 2.10.2018 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

In via preliminare, si precisa che la Corte deve decidere unicamente sull'appello del Ministero che verte sulla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria riconosciuto dal giudice di primo grado, essendo passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda principale vertente sul riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria.

La fattispecie e la sentenza

Lo straniero, in merito alla propria vicenda personale ha riferito quanto segue al giudice di primo grado: *“Ho lasciato il mio Paese nel maggio 2015.*

Prima di giungere in Italia ho attraversato Turchia e Libia con l'aereo.

Sono giunto in Italia nell'agosto 2015 e ho presentato domanda di protezione internazionale a Rimini.

Sono nato a Koli Kokhra vicino a Sialkot. Ho vissuto sempre lì.

Non ho frequentato la scuola.

Vivevo con i genitori due fratelli e tre sorelle.

Facevo l'allevatore di bestiame.

Avevamo una stalla vicino a casa ed io e mio fratello facevamo i turni di notte per sorvegliare gli animali.

Una sera, stavo tornando a casa da un matrimonio e ho visto la luce di un cellulare nella stalla: pensavo che fossero dei ladri e ho chiamato la polizia.

La polizia in realtà ha scoperto che quelle persone avevano sotterrato delle armi.

Erano sei persone di cui due sono state arrestate, mentre le altre sono scappate.

Il giorno seguente mio fratello ha fatto il turno di notte.

Al mattino mio padre è andato nella stalla per mungere le mucche e l'ha trovato morto. Dallo shock mio padre è svenuto.

La persona che veniva a prendere il latte da noi ha visto i due corpi a terra ed è corsa alla moschea perché fosse diramata la notizia.

Noi famigliari quando abbiamo sentito l'annuncio siamo andati a vedere: abbiamo trovato mio fratello con la gola sgozzata. Pensavamo che anche mio padre fosse morto.

Hanno portato mio padre all'ospedale.

Il giorno seguente ho ricevuto una lettera da un bambino del villaggio: diceva che avevano ucciso mio fratello per errore e che se avessi fatto la denuncia avrebbero sterminato tutta la famiglia.

Ho interrogato il bambino che mi ha detto di aver ricevuto la lettera da uno sconosciuto: secondo me erano le persone che avevamo fatto arrestare.

Mia madre mi ha consigliato di andare via e mi ha mandato a casa di suo fratello a Islamabad.

Mio zio non poteva tenermi a casa perché aveva paura ma poteva aiutarmi con i soldi per andare via.

Il viaggio è stato organizzato da mio zio.

Sono in contatto con mia madre: mio padre è rimasto semiparalizzato e mia madre è costretta ad occuparsi della stalla.

Temo che se facessi ritorno nel mio Paese quelle persone mi ucciderebbero perché sono dei mafiosi che sono distribuiti e presenti in tutto il Pakistan.

In Italia vivo a Rimini. Ho lasciato la struttura della Caritas e vivo in un appartamento con altri tre pakistani.

Ho concluso un contratto a tempo indeterminato in un negozio di frutta e verdura come aiuto commesso”.

Il Tribunale ha ritenuto che il resoconto del richiedente soddisfacesse parzialmente i requisiti di cui all'art. 3 comma 5 d.lgs. 251/2007, avendo lo straniero compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e avendo fornito una versione della propria vicenda semplice, ma lineare. Il giudice ha quindi ritenuto il racconto degli episodi salienti aderente all'effettivo vissuto personale dell'istante.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, proposta in via principale, ritenendo illogica la reazione dello straniero di non rivolgersi alle forze di Polizia per denunciare l'omicidio del fratello e anche le minacce di morte ricevute.

Il giudice ha, invece, ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la domanda subordinata, avente ad oggetto la protezione umanitaria, in quanto la traumatica esperienza vissuta in Pakistan – che determinò l'uccisione del fratello e, di riflesso, la grave disabilità del padre che, per lo shock scaturito dalla scoperta del cadavere del figlio, rimase semiparalizzato – ha evidentemente segnato la psiche e lo sviluppo del giovane ricorrente che, non ancora ventenne, si trovò a fronteggiare un'esperienza tanto cruda e brutale. In secondo luogo, il giudice ha ritenuto che su tale profilo di indubbia vulnerabilità

soggettiva, si fosse innestato il positivo e relativamente rapido percorso di integrazione compiuto dal ricorrente dal momento dell'arrivo nel nostro Paese: nonostante fosse analfabeta, egli ha compiuto buoni progressi nell'apprendimento della lingua italiana e sin dal momento del suo arrivo si è messo alla ricerca di un'occupazione che, dopo alcuni rapporti a tempo determinato, è approdata alla conclusione di un contratto a tempo indeterminato come aiuto commesso. Lo straniero, evidenzia ancora il giudice, si è affrancato dall'onerosa ospitalità della struttura di accoglienza, reperendo un'autonoma sistemazione abitativa.

Il Tribunale ha ritenuto tutti questi elementi sintomatici dell'impegno dimostrato sulla via dell'integrazione, impegno che sarebbe stato irrimediabilmente frustrato in caso di immediato rientro nel Paese d'origine ed ha altresì ritenuto che tali conclusioni non fossero contraddette dalla comunicazione pervenuta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Rimini, secondo la quale il ricorrente in data 8.11.2015 sarebbe stato indagato in stato di libertà per il reato di lesioni personali ai danni di un altro ospite della struttura di accoglienza in cui, all'epoca, dimorava il giovane pakistano. I contributi offerti dalle parti in merito alla vicenda, secondo il giudice, hanno consentito di chiarire come all'identificazione dell'odierno ricorrente come presunto autore delle lesioni lievi (prognosi 7 gg.) riportate dall'altro ospite si sia pervenuti in maniera tutt'altro che chiara, in quanto la vittima non ha mai sporto denuncia e non ha mai indicato neppure in termini ipotetici l'odierno istante come responsabile dell'aggressione subita.

In ogni caso, la risalenza nel tempo e la marginalità dell'episodio sono stati ritenuti dal giudice elementi che fanno sì che le risultanze della citata comunicazione non siano idonee a mutare il giudizio di meritevolezza del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'appello

Il primo motivo

Il Ministero sostiene che il Tribunale abbia violato l'art. 19 comma 9 d.lgs. 150/2011 che non prevede forme di tutela avverso il diniego espresso dalla Commissione Territoriale rispetto alla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

La Corte ritiene che il motivo sia infondato.

Come ritenuto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 26481/2011, in tema di protezione internazionale dello straniero, la decisione negativa assunta dalla Commissione territoriale, tenuta d'ufficio a verificare l'esistenza delle condizioni per il conseguimento di un permesso di natura umanitaria, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, è ricorribile, ai sensi del successivo art. 35,

davanti al giudice ordinario, il quale, in caso di diversa valutazione dei requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perché provveda ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Il secondo motivo

Il Ministero sostiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo provati né l'identità e la reale provenienza dello straniero; contestando il giudizio di credibilità dato dal giudice, evidenzia che la vicenda narrata dal richiedente non integra le condizioni per riconoscere la protezione richiesta, potendosi riconoscere il diritto alla protezione umanitaria quando le ragioni di protezione – di gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore – siano solo temporalmente limitate, mentre il Tribunale ha escluso in radice che tali gravi ragioni fossero sussistenti.

Osserva il Ministero che, attesa la genericità del racconto, in assenza di riscontri autentici e verificabili, è impraticabile qualunque specifico approfondimento d'ufficio e il giudice non può limitarsi a generiche considerazioni sul Paese d'origine.

Ritiene il Ministero che nel richiedente – soggetto sano e maggiorenne che organizzò un lungo viaggio e gode di un nutrito gruppo familiare tramite il quale avrebbe potuto procurarsi ogni utile documento ceto atto a corredare di riscontri il proprio vissuto – non sussiste uno stato di vulnerabilità, mancando i requisiti di serietà e gravità delle ragioni sottese alla richiesta; il medesimo, poi, non ha dimostrato la propria identità essendo pervenuto in Italia senza documenti, né allo Stato è consentito, senza il consenso del richiedente asilo, di acquisire informazioni sul medesimo.

Il Ministero, ancora, contesta la decisione del Tribunale, in quanto la vicenda narrata dallo straniero ha natura strumentale laddove la ragione dell'abbandono del Paese d'origine è rimasta sconosciuta. Ancora, la richiesta è strumentale in quanto basata su asserite motivazioni meramente economiche.

Il racconto non è credibile, poiché lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto illogica la reazione del richiedente di non rivolgersi alla Polizia per denunciare la morte del fratello e le minacce allo stesso richiedente rivolte. Secondo l'appellante, la non plausibilità delle affermazioni rese dal richiedente mina la credibilità, requisito indispensabile anche per la concessione della protezione umanitaria. Inoltre, lo stesso giudice ha rilevato la genericità delle allegazioni in ordine all'elevato grado di corruzione della Polizia in Pakistan che non sono state circostanziate e calate nella vicenda personale del richiedente.

L'apprendimento della lingua italiana, secondo il Ministero, è irrilevante essendo solo sintomatico del rispetto delle regole del vivere civile in un Paese diverso dal proprio.

Evidenzia l'appellante che il richiedente è indagato per il reato di lesioni a danno di un altro ospite della struttura di accoglienza che ha successivamente abbandonato non *“per affrancarsi dall'onerosa ospitalità della struttura”*, come ritenuto dal giudice di primo grado, ma per preoccupanti difficoltà di integrazione.

Evidenzia ancora il Ministero che, sebbene l'art. 32 comma 3 abbia natura di norma di chiusura, il giudice non avrebbe potuto dilatarne la portata sino rimetterla alla propria mera discrezione.

Il giudice, ancora, secondo il Ministero ha violato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/1998 omettendo di considerare che le uniche misure umanitarie previste in quel decreto sono quelle di cui agli artt. 18-19-20 e nessuna è riconducibile al caso in giudizio; dunque, il Tribunale ha esteso l'applicazione delle misure a casi non previsti dalla legge, non esistendo, infatti, un generico diritto di asilo ex art. 10 Cost. e, conseguentemente, un diritto al permesso di soggiorno a prescindere dai requisiti previsti dalla normativa.

Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.

Il giudizio di credibilità espresso dal giudice è corretto.

L'identità e la provenienza del richiedente, non revocata in dubbio dalla Commissione Territoriale e nemmeno dal Tribunale, è confermata dal fatto che all'udienza avanti il Giudice di primo grado lo straniero ha affermato di parlare in lingua punjab, parlata comunemente nell'indicato paese di provenienza, ed è stato assistito dall'interprete. Inoltre, all'udienza lo straniero ha mostrato di conoscere nozioni geografiche del Pakistan specificando di essere nato a Koli Kokhra, che questo villaggio è vicino a Sialkot e che per fuggire si era recato a Islamabad.

Il richiedente ha giustificato la mancanza di documenti, affermando di non potere o di non volere contatti con la propria rappresentanza diplomatica.

Il racconto è, sì, essenziale, ma coerente e privo di contraddizioni e lo straniero ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda rispondendo a tutte le domande, rivoltegli dalla Commissione Territoriale prima e dal giudice poi, in modo preciso e puntuale; in tutte le sedi, ha ricostruito la successione dei fatti in modo coerente e dettagliato, ciò che lo lascia ritenere aderente al proprio vissuto. Il racconto, infatti, risulta nel complesso credibile nei singoli avvenimenti descritti e nel quadro di insieme.

Quanto ai fatti salienti della propria vita, egli ha descritto in modo circostanziato quanto accaduto nella stalla che gestiva insieme ai familiari (era sera tarda e rientrava da un matrimonio), l'attività lavorativa

svolta dal padre e dai figli, anche indicando le rispettive turnazioni di lavoro, ed ha contestualizzato i fatti, la chiamata alla Polizia, l'intervento delle forze dell'ordine, il rinvenimento delle armi e l'arresto delle persone.

Egli ha poi descritto la situazione di insicurezza in cui si ritrovò a causa delle minacce ricevute – per avere chiamato la Polizia in occasione del furto nella stalla, ciò che aveva consentito alla Polizia il ritrovamento di armi appartenenti a terze persone che reagirono uccidendo il fratello – che avevano attinto sé e i propri familiari ed ha chiarito i motivi che, di fronte allo sgozzamento del fratello e alle minacce ricevute per il caso che si fosse nuovamente rivolto alla Polizia, lo portarono a scegliere la fuga dal Paese, anziché rimanere e denunciare alla Polizia sia l'omicidio del fratello che le minacce a lui rivolte.

Contrariamente a quanto sostiene l'appellante, dunque, la ragione dell'abbandono del Paese d'origine è tutt'altro che sconosciuta e nemmeno è basata su motivazioni economiche che il richiedente – che peraltro nel proprio Paese aveva un lavoro – non ha mai addotto.

Ora, riprendendo l'esame della mancata denuncia dell'omicidio e delle minacce ricevute, il giudice di primo grado, esaminando la domanda di protezione sussidiaria, ha ritenuto *“illogica la sua reazione di non rivolgersi alle forze di polizia per denunciare l'omicidio del fratello e le minacce di morte ricevute, benché l'autorità locale avesse dato dimostrazione di pronto ed efficace intervento in relazione alla prima richiesta di intervento”*, ma – condivisibilmente – non ha ritenuto il racconto sul punto inverosimile, non plausibile o non veritiero, perché le ragioni non inficiano la valutazione di credibilità dello straniero. Il giudice, infatti, ha ritenuto di non potere riconoscere la protezione sussidiaria non perché non credibile il racconto, ma perché *“il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che l'autorità del proprio Stato non avesse voluto o potuto difenderlo”*.

Anche l'episodio della consegna della lettera minatoria è descritto in modo adeguatamente specifico. Ancora, il richiedente, rispondendo a precise domande, ha chiarito il motivo dell'assenza di fiducia nella Polizia e la necessità di pagare le forze dell'ordine perché procedessero ad una attività di indagine riferendo che il fermo dei soggetti che aveva trovato nella stalla era stato fatto *“gratuitamente”* e con immediatezza perché la Polizia era stata chiamata per accorrere subito in suo soccorso e per arrestare i criminali in flagranza di reato, mentre era diversa la situazione in cui, dopo la morte del fratello, i familiari avrebbero dovuto sporgere denuncia e pagare la Polizia per fare le indagini. Il Tribunale, peraltro, ha accertato che l'elevato grado di corruzione della Polizia trova riscontro nelle fonti accreditate relative al Pakistan.

Ritenuto credibile il racconto, la Corte ritiene infondate le censure relative all'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Si osserva, con riferimento alle censure riguardanti i presupposti dell'istituto, che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza.

Nella fattispecie in decisione la condizione di vulnerabilità del richiedente è data dall'esperienza fortemente traumatica dell'uccisione del fratello e della grave disabilità del padre, nonché dalla giovane età del richiedente che due mesi dopo la morte del fratello, avvenuta nel marzo 2013, lasciò il Pakistan nel 2013 ad appena vent'anni.

D'altro canto, il richiedente risulta integrato in Italia dove lavora dal marzo 2016; dal dicembre 2016, poi, lavora con un contratto a tempo indeterminato (si veda la documentazione relativa ai contratti di lavoro depositata nel giudizio di primo grado e quella qui aggiornata).

Infine, l'affermata qualità di indagato per il reato di lesioni a danno di un altro ospite della struttura di accoglienza non è risultata provata. Lo straniero ha depositato in questa sede il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, entrambi negativi, e in primo grado ha depositato un'annotazione della Questura di Rimini inerente l'intervento compiuto l'8.11.2015 presso l'ospedale nella quale si dà atto che il ragazzo ferito non seppe indicare il nome dell'aggressore e che i verbalizzanti, recatisi nella struttura di accoglienza, non trovarono l'aggressore, ma, con l'ausilio di un operatore, ne individuarono la probabile identità nell'attuale appellato, anch'egli ospite della struttura mentre il ragazzo aggredito più volte ripeté ai verbalizzanti di non voler procedere contro l'aggressore. La vicenda, dunque, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non ha alcuna rilevanza sia perché è rimasta vaga e indimostrata, sia perché è risalente nel tempo, sia perché si tratterebbe di episodio marginale.

Può, dunque, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando il suo livello di integrazione in Italia e la specifica vicenda personale del richiedente nel Paese d'origine ove ha ricevuto gravi minacce.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 a favore del richiedente il cui reddito ha superato la soglia di € 11.493,82 prevista dal d.p.r. 115/2002 per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, avendo il medesimo dichiarato, con autocertificazione ex

d.p.r. 445/2000 in data 30.11.2018, allegata alla comparsa conclusionale depositata il 3.12.2018, di avere percepito redditi per complessivi € 11.500 nel periodo da gennaio a ottobre 2018.

Con separato decreto, dunque, si rigetterà l'istanza di liquidazione del compenso ai sensi del d.p.r. 115/2002 depositata dal difensore.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando:

- rigetta l'appello proposto dal Ministero dell'Interno all'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna ex art. 702 bis c.p.c. in data 12.5.2017 nella causa iscritta al r.g. n. 14324/2016;
- condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali in favore di [redacted] che liquida in € 3.308,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie e accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26.3.2019.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Bianca Maria Gaudio

Il Presidente

dott.ssa Maria Cristina Salvadori

Il Tribunale di Bologna, in data 09/06/2018, ha pronunciato la sentenza n. 1772/2018, con la quale ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il signor [nome] e la società [nome], con decorrenza al 15/01/2018. La sentenza è stata depositata in data 11/06/2018.

ESITO

La Corte definitiva ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna, in quanto essa è fondata e non è affetta da vizi di legittimità. Il Tribunale di Bologna ha correttamente accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con decorrenza al 15/01/2018, e ha condannato la società [nome] al pagamento di un'indennità di € 1.308,00 per ogni giorno di inadempienza, con interessi e spese processuali.

Costituito in Bologna, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 26/3/2019.

Il Presidente
Dott.ssa Franca Maria Giordano
Il Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina Savarini